



NOTAIO  
FRANCESCO CIUCCARELLI

Repertorio n. 39661

Raccolta n. 16795

**VERBALE DI ASSEMBLEA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre (7.12.2017) a Fermo, nel mio studio in via Speranza 175, alle ore diciassette e dieci.

Avanti me dott. **FRANCESCO CIUCCARELLI**, notaio alla sede di Fermo, iscritto al ruolo dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, è presente:

**ERCOLI FILIPPO**, nato a Fermo il 3 aprile 1943 ed ivi residente in via Abruzzo n.21, il quale interviene al presente atto nella sua dichiarata qualità di Amministratore Unico e **rap-presentante** della "**SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI S.R.L.**" (in breve "**SO.L.G.A.S. S.R.L.**"), con sede a Fermo in via Mazzini n.4, capitale sociale Euro 25.000,00, numero del Registro delle Imprese di Fermo e codice fiscale 01731410443 (R.E.A. FM-168758).

Comparsente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il signor **ERCOLI FILIPPO** mi dichiara che per oggi, in questo luogo e per le ore diciassette è stata convocata l'assemblea della detta società per deliberare sul seguente ordine del giorno:

**1) Modifiche statutarie ai sensi del D.Lgs. 175/2016.**

**2) Varie ed eventuali.**

Assunta la Presidenza ai sensi di statuto e chiamato me Nota-

io a svolgere il ruolo di segretario, il signor ERCOLI FILIP-

PO constatata e mi fa constare che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante tempestiva spedizione dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del giorno;

- è presente il socio "**COMUNE DI FERMO**", con sede a Fermo in via Mazzini 4, titolare di una partecipazione di Euro 12.750,00 (dodicimilasettecentocinquanta), in persona del Sindaco CALCINARO PAOLO;

- è rappresentata a mezzo delega conservata agli atti sociali la società "GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A.", con sede a Rimini in via Chiabrera 34/D, titolare di una partecipazione di Euro 12.250,00 (dodicimiladuecentocinquanta), rappresentata dall'Avv.to Federico Eugenio Riccardi;

il tutto come risulta dal **foglio presenze** che si **allega** al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- è presente l'Organo Amministrativo nella sua persona;

- è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori Berdini Maria Teresa - Presidente, Marocchi Giuseppe e Mambelli Sandro - Sindaci Effettivi;

- pertanto l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ed atta a deliberare.

Il Presidente, signor ERCOLI FILIPPO, in relazione all'unico punto all'ordine del giorno, dà atto che il D.Lgs. 175/2016, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.100/2017 (cosiddetto De-

creto Madia), ha dettato alcune nuove prescrizioni in ordine alle società partecipate dalla pubblica amministrazione; dichiara quindi che risulta necessario adeguare lo statuto della società alle prescrizioni di cui al Decreto.

Il Presidente dà atto che tali prescrizioni sono relative principalmente all'organo amministrativo, che di norma deve essere monocratico (per procedere ad un Consiglio di Amministrazione di tre membri occorrono adeguate motivazioni e la deliberazione relativa deve essere inviata alla Corte dei Conti), ai compensi dell'Organo Amministrativo, all'obbligatorietà dell'Organo di Controllo, al rispetto dell'equilibrio di genere nella scelta dei componenti i vari organi ed al divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalla legge.

Dà atto che conseguentemente è stato predisposto un nuovo testo di statuto, che, per quanto riguarda il Comune di Fermo, è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 6 novembre 2017 con la delibera n.83.

Il presidente invita quindi l'assemblea a discutere e a deliberare in proposito.

Dopo breve discussione, l'**Assemblea all'unanimità**

#### D E L I B E R A

1) di **adottare un nuovo testo statutario** così da adeguarlo alla normativa prevista dall'art.24 del D.Lgs. 175/2016, **testo** che il Presidente mi consegna e che viene da me Notaio

**allegato** al presente atto sotto la **lettera "B"**.

A questo punto l'Amministratore Unico ERCOLI FILIPPO dichiara, in presenza dell'Assemblea, che ne prende atto, di avere effettuato la ricognizione del personale di servizio prevista dall'art.25 del D.Lgs. Madia e che, a seguito della stessa, non sono risultate eccedenze di personale.

A questo punto il Presidente dichiara chiusa la trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno quando sono le ore diciassette e trentacinque.

Il Comparente mi esonera dalla lettura dell'allegato.

Del che richiesto io notaio ho redatto il presente verbale, in parte scritto a mezzo di elaboratore elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto a mano da me stesso, verbale da me quindi letto - in presenza dell'Assemblea - al comparente, che lo approva e conferma e con me notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e quaranta minuti.

Occupate tre Facciate e quanto della presente di un foglio.

Firmato: Filippo Ercoli

Francesco Ciuccarelli Notaio

Allegato A al N. 16195  
della Raccomanda

## FOGLIO PRESENZE

1) "COMUNE DI FERMO", con sede a Fermo in via Mazzini 4, titolare di una partecipazione di Euro 12.750,00 (dodicimila-settecentocinquanta), rappresentato dal Sindaco **CALCINARO**

PAOLO;

*Paolo Calcinaro*

2) "GRUPPO SOCIETA' GAS RIMINI S.P.A.", con sede a Rimini in via Chiabrera 34/D, titolare di una partecipazione di Euro 12.250,00 (dodicimiladuecentocinquanta), rappresentata dall'Avv.to Federico Eugenio Riccardi.

*Federico Eugenio Riccardi*





NOTAIO  
FRANCESCO CIUCCARELLI

Allegato "B" al n.16795 della Raccolta

**S T A T U T O**

della "SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI S.r.l."

(in breve SOLGAS SRL)

**TITOLO I**

**NATURA E ATTIVITA' DELLA SOCIETA'**

**Art.1 - Denominazione e natura giuridica**

Ai sensi e per gli effetti degli artt.112 e 113, comma 1, lettera "c" del D.Lgs.18.8.2000, n.267 ed ai fini della gestione del servizio vendita gas metano come disposto dall'art. 21 del D.Lgs.23 Maggio 2000 n.164, e' costituita una Societa' a Responsabilita' limitata denominata "SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI S.r.l.", in forma abbreviata "SO.L.G.A.S. S.r.l." di seguito indicata come "Societa'".

**Art. 2 - Sede della societa'**

La Societa' ha la sua sede legale in Fermo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. L'organo amministrativo ha facolta' di istituire e di sopprimere ovunque unita' locali operative (per esempio succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Ferma la facolta' di cui al comma precedente, l'organo amministrativo dovra' in ogni caso mantenere operativo e presi-

diato da almeno un addetto, lo sportello al pubblico sito in

Fermo viale Trieste nn.27/29.

**Art. 3 - Oggetto della societa'**

La Societa' ha per oggetto:

1. l'acquisto e la vendita del gas metano per qualsiasi uso;

2. l'acquisto e la vendita, anche al consumo, di energia per tutti gli usi;

3. l'erogazione di altri servizi e/o lo svolgimento di attivita' complementari, strumentali o connessi a quelli di cui ai punti precedenti;

4. ricerca, controllo, trattamento e difesa delle risorse energetiche nel quadro di una politica di razionale utilizzazione delle medesime, finalizzata anche al contenimento dei consumi di energia.

I suddetti servizi possono essere gestiti dalla Societa' nel loro ciclo completo, dalla progettazione e costruzione degli impianti all'esercizio degli stessi.

A titolo di esempio non esaustivo la societa' potra' gestire il servizio vendita del gas mediante:

1. gestione dei contratti di acquisto del gas metano;

2. gestione delle utenze comprese le attivita' di sportello, lettura, fatturazione e riscossione dei consumi agli utenti finali in conformita' agli standard qualitativi dettati all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.

La Societa', con riferimento ai servizi precedentemente indi-

	cati, puo' altresì provvedere all'esercizio di ogni altra	
	attività di gestione e commercializzazione di servizi di	
	qualsunque tipo non soggetti a vincolo.	
	La Società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui	
	ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo	
	della propria struttura organizzativa, anche in tutte le al-	
	tre forme di gestione ammissibili, quali concessioni a terzi,	
	associazione temporanea d'impresa, società di capitali ed o-	
	gni altra forma consentita dalla legge, se ed in quanto com-	
	patibili con gli scopi aziendali, fatta eccezione per quelle	
	attività oggetto di vincoli normativi. La Società, inoltre,	
	può partecipare ad altre aziende speciali, a consorzi, a so-	
	cietà di capitali, ovvero può concorrere alla loro forma-	
	zione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di	
	supporto ai servizi affidati alla sua gestione, oppure che	
	abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad essa	
	assegnate, oppure ancora che abbiano per oggetto attività	
	e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della	
	comunità dalla stessa amministrata e che siano complementari	
	o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui	
	al presente articolo con le modalità previste dal presente	
	statuto e dalla normativa vigente.	
	<b>Art. 4 - Erogazioni di altri servizi - convenzioni</b>	
	La Società può compiere, per gli stessi fini di cui all'ar-	
	ticolo precedente, operazioni immobiliari e industriali, com-	



merciali e finanziari, comprese le prestazioni di garanzie, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituzioni bancarie e creditizie, rilasciare garanzie reali e personali nei limiti di legge, fruire di contratti in leasing anche immobiliare, stipulare convenzioni ed appalti con enti pubblici e privati, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

La Societa' puo', previa stipula di apposita convenzione, svolgere servizi inerenti all'oggetto sociale ad essa affidati in altri comuni.

La Societa' non potra' effettuare raccolta di risparmio tra il pubblico ne' la collocazione dei beni mobili sul mercato e non potra' effettuare le operazioni previste dalle leggi vigenti come attivita' riservate.

#### **Art. 5 - Durata**

Il termine di durata della Societa' e' fissato al 31 dicembre 2050 e puo' essere prorogato con le formalita' previste dalla legge.

#### **Art. 6 - Capitale Sociale**

Il capitale della Societa' e' di Euro 25.000,00 (venticinquemila) ed e' diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta dai soci, salvo quanto previsto dal presente statuto con riguardo alla nomina dell'organo amministrativo.

Il capitale sociale potra' essere aumentato anche tramite

	conferimenti di beni in natura.	
	In caso di mancata esecuzione dei conferimenti nel termine	
	prescritto, l'organo amministrativo diffida il socio moroso	
	ad eseguirlo entro il termine di trenta (30) giorni. Decorso	
	inutilmente tale termine, qualora l'organo amministrativo non	
	ritenga utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferi-	
	menti dovuti, puo' vendere agli altri soci, in proporzione	
	della loro partecipazione, la quota del socio moroso.	
	Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni	
	emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione	
	alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettiva-	
	mente posseduta alla data in cui la sottoscrizione e' effet-	
	tuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni	
	emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attri-	
	buite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai confe-	
	rimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.	
	Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emis-	
	sione in sede di aumento del capitale sociale deve essere e-	
	sercitato dai soci entro trenta (30) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a cia-	
	scun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove	
	partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare	
	il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per	
	l'esercizio di tale diritto.	
	Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le parteci-	

pazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, previa contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

In caso di partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento di capitale sociale rimaste inoptate o di mancata esecuzione di conferimenti da parte di soci morosi, le quote di partecipazione potranno essere sottoscritte da terzi solo dopo l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. Tale procedura non sarà necessaria nel caso in cui la sottoscrizione avvenga da parte di ente pubblico.

I Comuni soci mantengono una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 51% dello stesso. In caso di aumento del capitale sociale i Comuni soci esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento).

L'eventuale quota di capitale sociale di proprietà di soggetti privati non potrà essere inferiore a quanto previsto dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni, la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 del Codice Civile.

Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.

Le variazioni del capitale sociale sono adottate mediante deliberazioni dell'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

**Art. 7 - Trasferimento delle partecipazioni**

Il socio non puo' alienare le proprie quote, senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Pertanto il socio che voglia vendere in tutto o in parte le proprie quote sociali dovra' darne comunicazione scritta all'Organo Amministrativo della societa', indicando l'entita' della quota offerta in vendita e le condizioni praticate, nonche' il nominativo del soggetto cui intende vendere.

La societa' entro 30 giorni dovra' darne comunicazione scritta a tutti gli altri soci; i soci nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla societa' il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate e l'entita' della quota, che intendono acquistare.

In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione e di accrescimento di cui al primo comma, le quote non optate dovranno essere offerte, mediante comunicazione scritta, agli altri soci proporzionalmente alle quote possedute. Fermo quanto sopra le quote possono essere trasferite previa autorizzazione dell'assemblea.

In caso di mancato assenso, l'assemblea, entro 180 giorni,

deve designare uno o piu' compratori che acquistino le quote al prezzo che sara' determinato da apposito perito nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede societaria.

Trascorso inutilmente tale termine il trasferimento delle quote puo' essere effettuato liberamente a prescindere dal mancato assenso.

Nel caso in cui la cessione potrebbe comportare una riduzione della percentuale di partecipazione al capitale da parte degli enti pubblici al di sotto del 51% (cinquantuno per cento), il venditore sara' obbligato a cedere le sue quote in modo tale che la suddetta maggioranza sia rispettata.

#### **Art. 8 - Diritto di co-vendita**

1. Ferme restando le clausole di cui agli artt.7 e 9, nell'eventualita' in cui un socio ("Socio Cedente") intendesse trasferire in tutto o in parte la quota di partecipazione detenuta nella Societa' dovra' dare comunicazione scritta mediante lettera raccomandata agli altri soci della progettata operazione di trasferimento, indicando il nome del previsto terzo cessionario, il prezzo o il valore pattuito con il terzo cessionario e gli altri termini e condizioni della progettata alienazione.

Una volta ricevuta la suddetta comunicazione, gli altri soci, fermo il diritto di prelazione, avranno la facolta' di esercitare il diritto di vendere (di seguito, il diritto di

	"Co-vendita") tutta o una parte della propria partecipazione	
	detenuta nella Societa' alle condizioni di cui appresso.	
	2. Il diritto di Co-vendita potra' essere esercitato mediante	
	l'invio di una comunicazione d'esercizio del suddetto diritto	
	fatta pervenire al Socio Cedente e all'organo amministrati-	
	vo della Societa' mediante lettera raccomandata A/R o PEC	
	della societa' entro 25 (venticinque) giorni dalla data di	
	effetto della comunicazione di cui al precedente articolo.	
	Decorso inutilmente il suddetto termine di 25 (venticinque)	
	giorni, il Diritto di Co-Vendita s'intendera'' rinunciato.	
	3. Nel caso in cui uno o piu' soci esercitino il diritto di	
	co-vendita, il Socio Cedente fara' si' che il terzo cessiona-	
	rio includa nel prospettato acquisto anche una parte della	
	partecipazione detenuta nella Societa'' da parte dei soci che	
	hanno esercitato il diritto di co-vendita proporzionale a	
	quella che lo stesso terzo cessionario intende acquistare dal	
	Socio Cedente, allo stesso prezzo o valore e agli stessi ter-	
	mini e condizioni. La formalizzazione del trasferimento della	
	partecipazione degli altri Soci al terzo cessionario avverra'	
	nello stesso giorno e luogo della cessione della partici-	
	pazione del Socio Cedente al terzo cessionario.	
	4. In qualsiasi ipotesi di trasferimento di partecipazioni	
	sociali eseguito in violazione di quanto previsto dalle di-	
	sposizioni del presente statuto, l'acquirente non avra' di-	
	ritto ad essere iscritto nel libro soci, né sara'' legittima-	

to all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi, né potrà'' trasferire, con valido effetto, nei confronti della Società'' le proprie quote a soci e/o a terzi.

**Art. 9 - Divieto di vendita (periodo di lock-up)**

Ogni socio diverso dal comune di Fermo non potrà', per il periodo di 5 anni decorrenti dalla data di effettiva acquisizione della partecipazione sociale ("periodo di lock-up"), cedere, vendere, trasferire, permutare, conferire, costituire in pegno o, comunque, disporre in alcun modo della propria quota di partecipazione al capitale della Società' ovvero compiere operazioni che abbiano ad oggetto la titolarità o la disponibilità dell'intera quota di partecipazione o parte di essa, salvo il consenso del Comune di Fermo.

**Art. 10 - Recesso del socio**

Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti i casi previsti dalla legge.

Per quanto non specificatamente previsto e per le modalità di determinazione del valore del patrimonio sociale si applicano le disposizioni dell'art 2473 Codice Civile.

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso si applicano le disposizioni dell'art. 2437-bis Codice Civile.

**Art. 11 Finanziamenti dei soci alla società'**

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versa-

ta possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalita' e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della societa' devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 Codice Civile.

#### **Art. 12 - Titoli di debito**

Ai sensi dell'art. 2483 del Codice Civile, con decisione dell'assemblea dei soci, a maggioranza dei due terzi del capitale sociale, la societa' potra' emettere titoli di debito che potranno essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali. Le condizioni del prestito e le modalita' del rimborso saranno stabilite di volta in volta dall'assemblea dei soci ed eventualmente potranno essere modificate previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli di debito.

#### **Art. 13 - Patti e accordi**

Qualunque patto od accordo tra soci che comporti per gli aderenti limitazioni o regolazioni del diritto di voto, obblighi o facolta' di preventiva consultazione, obblighi o intese circa il trasferimento di quote o l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico e comunicato alla societa'.

### **TITOLO II**



<b>ORGANI DELLA SOCIETA'</b>	
<b>Art. 14 - Decisione dei soci</b>	
Le decisioni dei soci possono essere prese con il metodo assembleare o come indicato al successivo art. 19; sara' necessario il metodo assembleare nei casi previsti dalla legge.	
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche gli assenti, i dissenzienti ed i loro aventi causa.	
<b>Art. 15 - Convocazione dell'Assemblea dei soci</b>	
L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano secondo quanto previsto dalla legge, detto termine puo' essere elevato a 180 giorni; in tal caso, la ricorrenza delle particolari esigenze deve essere motivata dall'organo amministrativo con apposita delibera o atto equipollente conoscibile dai soci, non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine ordinario. Puo' essere convocata inoltre su istanza di uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.	
L'Assemblea e', inoltre, convocata per deliberare sulle richieste di autorizzazione inoltrate dall'organo amministrativo sulle materie ove essa e' prevista.	

	L'Assemblea e' convocata dall'Organo Amministrativo mediante	
	raccomandata, fax, telex, inviata ai soci almeno otto giorni	
	prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, la data, l'ora ed il luogo della convocazione.	
	La convocazione puo' essere fatta anche per telefax o per	
	e-mail purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la	
	societa' e' quello risultante dal Libro Soci.	
	Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza	
	delle formalita' procedurali di cui sopra, qualora vi sia	
	rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Ammini-	
	stratori in carica ed i sindaci effettivi siano presenti o	
	informati e nessuno si opponga alla trattazione dell' argo-	
	mento.	
	Gli Amministratori ed i Sindaci che non partecipano all'As-	
	semblea devono rilasciare una dichiarazione scritta da cui	
	risulti che gli stessi sono informati della riunione Assem-	
	bleare e non si oppongono alla trattazione dell'argomento an-	
	che in assenza di formale convocazione dell'Assemblea; tale	
	dichiarazione dovra' essere trasmessa alla Societa', a mezzo	
	posta, telefax o posta elettronica, e di essa dovra' essere	
	data menzione nel verbale dell'Assemblea dei Soci. La dichia-	
	razione viene conservata agli atti della Societa' quale alle-	
	gato del libro delle decisioni dei Soci.	
	L'Assemblea puo' essere convocata presso la sede sociale o in	

altro luogo, da indicare nell'avviso di convocazione.

L'assemblea puo' svolgersi con interventi dislocati in piu'

luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condi-

zione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi

di buona fede e parita' di trattamento dei soci. In partico-

lare, e' necessario che: sia consentito al Presidente del-

l'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza,

di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenu-

ti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i ri-

sultati della votazione; sia consentito al soggetto verbaliz-

zante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari

oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti

di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nel-

l'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea

totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della so-

cietà, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi

ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il

Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Sara' tuttavia valida l'Assemblea non convocata come sopra,

qualora, anche con interventi dislocati in piu' luoghi au-

dio/video collegati, sia rappresentato l'intero capitale so-

ciale e vi assistano tutti gli Amministratori e tutti i Sin-

daci effettivi, ove nominato il Collegio Sindacale, e sempre

che siano rispettate le condizioni del precedente comma.

**Art. 16 - Diritto di intervento nell'assemblea dei soci**

I soci possono intervenire all'assemblea personalmente oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Non potra' essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate, ne' agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, ne' ad aziende o Istituti di credito.

Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e conservate presso la societa' per non meno di cinque anni dal giorno in cui si e' tenuta l'Assemblea.

**Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea dei soci**

L'Assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale presente. Nei casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile e' richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale. Restano salve le altre disposizioni del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni, entro trenta (30) giorni dalla loro adozione vanno inviate in elenco e con l'indicazione del relativo oggetto al servizio comunale "Controllo societa' partecipate".

Il bilancio, una volta approvato, va depositato, senza indugio e comunque non oltre giorni dieci (10), presso il servizio comunale "Controllo societa' partecipate" unitamente ad un rapporto sul proprio assetto organizzativo, anche con riferimento alle societa' controllate, collegate o alle quali comunque partecipi, nonché sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con l'indicazione delle iniziative assunte, dei progetti realizzati e dei risultati raggiunti.

**Art. 18 - Presidenza dell'Assemblea dei soci**

L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento o di loro assenza, l'assemblea sara' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta' o, in subordine, dalla persona nominata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarita' di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire il modo di votare.

Per ogni seduta l'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o piu' scrutatori scelti tra i soci; il verbale dell'assemblea che delibera modificazione dell'atto costitutivo sara' redatto da un notaio ai sensi dell'art. 2480 C.C.

**Art. 19 - Decisioni dei soci in forma di consultazione scritta**

Ad esclusione delle materie riservate per legge o per statuto alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci e di quelle rin-

	viare all'Assemblea dei Soci in base all'esercizio delle fa-	
	colta' previste dallo statuto, le decisioni dei Soci possono	
	essere adottate mediante consultazione scritta.	
	La consultazione scritta puo' essere attivata da ciascun Am-	
	ministratore, o da uno o piu' Soci che nel loro insieme rap-	
	presentino almeno un terzo del Capitale Sociale.	
	L'esecuzione delle formalita' di invio ai Soci della consul-	
	tazione scritta puo' essere delegata anche a terzi.	
	La consultazione scritta dovra' essere trasmessa a ciascun	
	Socio che risulti iscritto, al momento dell'invio, nel Libro	
	dei Soci, ed a ciascun Amministratore e sindaco effettivo. La	
	trasmissione potra' avvenire a mezzo posta con raccomandata	
	con avviso di ricevimento, a mezzo telefax oppure a mezzo po-	
	sta elettronica, rispettivamente a ciascun indirizzo e reca-	
	pito risultante dai Libri sociali, purché vi sia la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	La consultazione scritta dovra' contenere almeno:	
	1. la chiara esposizione degli argomenti sui quali viene	
	chiesta la decisione dei Soci;	
	2. la fissazione di un termine temporale, non superiore ad	
	un mese dal momento dell'invio, entro cui ciascun Socio do-	
	vra' fare pervenire la propria decisione; l'indicazione del	
	domicilio presso il quale fare pervenire le risposte alla	
	consultazione scritta.	
	Ciascun Socio, entro il termine fissato nella comunicazione	

della consultazione, dovra' fare pervenire la propria risposta scritta al domicilio indicato dal soggetto promotore della consultazione a mezzo invio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica. La risposta dovra' contenere in modo chiaro la decisione del Socio. Le decisioni vengono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentano piu' della meta' del Capitale Sociale.

La decisione si considera presa nel momento in cui giunge la risposta di consenso del Socio con cui viene formata la maggioranza richiesta. Le risposte giunte dopo il termine non producono effetti sulla decisione, siano esse favorevoli o meno.

Entro dieci giorni da questo momento, ed in ogni altro caso non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine fissato nella comunicazione, il soggetto promotore della consultazione oppure un terzo all'uopo delegato, dopo avere effettuato la conta dei consensi pervenuti, dovra' procedere a informare tutti i Soci, gli Amministratori ed i sindaci dell'esito della consultazione scritta, con le stesse modalita' con cui e' compiuto l'invio della consultazione.

La comunicazione dell'esito dovra' essere redatta in forma di verbale e contenere la chiara descrizione dell'argomento trattato, delle decisioni pervenute dai Soci e delle decisioni prese.

Il documento dovrà essere trascritto a cura di un Amministratore nel Libro delle decisioni dei Soci e firmato da almeno un Amministratore.

Le lettere pervenute dai Soci dovranno essere conservate agli atti della Società ed allegate al Libro delle decisioni dei Soci.

Le comunicazioni dovranno essere scritte in lingua italiana oppure, in presenza di soggetti esteri, in lingua inglese. Il verbale dell'esito della consultazione scritta da riportare sul Libro delle decisioni dei Soci dovrà essere redatto in lingua italiana.

#### **Art. 20 - Organo amministrativo**

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico nominato con il consenso unanime espresso da tutti soci. Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, l'assemblea può, con delibera motivata da trasmettere alla Corte dei Conti, disporre che la società venga amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri, anche non soci. In tal caso al Comune di Fermo spetta la nomina di due membri, compreso il Presidente, al socio di minoranza compete la nomina di un componente del Consiglio che deve essere designato amministratore delegato.

Nel caso di organo collegiale le nomine rispettano il princi-



pio di equilibrio di genere almeno nella misura di un terzo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Vice-Presidente avra' la sola funzione di sostituto del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento. Per tale carica non e' prevista l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo.

Le nomine avvengono nella prima riunione del Consiglio, se non vi abbiano gia' provveduto i soci.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione puo' avvalersi per la redazione dei verbali delle proprie sedute di soggetti esperti in diritto societario scelti anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio ed un'indennita' di carica stabilita dall'Assemblea dei soci tenendo conto dei limiti di legge.

Agli amministratori non si possono corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita' e non si possono corrispondere trattamenti di fine mandato.

Se per dimissioni o altra causa vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o piu' amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione senza indugio attiva il procedi-

	mento di decisione dei soci per la nomina dei nuovi Consi-	
	glieri, che durano in carica per il tempo che sarebbero dovu-	
	ti rimanere gli Amministratori da essi sostituiti.	
	Se pero' viene a mancare la meta' o piu' degli Amministratori	
	eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministra-	
	zione ed il Presidente del Collegio Sindacale, se esistente,	
	o il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto,	
	deve senza indugio attivare il procedimento per le nuove no-	
	mine.	
	Nell'eventualita' che un amministratore sia revocato, in nes-	
	sun caso avra' diritto di indennizzo.	
	Gli amministratori nominati dal Comune possono essere revoca-	
	ti soltanto dall'Ente stesso, cosi' come l'Amministratore no-	
	minato dal socio di minoranza puo' essere revocato solo dallo	
	stesso.	
	In caso di decadenza o di scadenza del mandato, l'organo am-	
	ministrativo decaduto potra' compiere i soli atti di ordina-	
	ria amministrazione fino al momento in cui non sara' ricosti-	
	tuito o non verra' nominato il nuovo organo amministrativo.	
	<b>Art. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione</b>	
	Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci	
	o comunque ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei	
	suoi membri o il collegio sindacale. La convocazione viene	
	fatta mediante avviso agli Amministratori, inviato, almeno	

due giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza il consiglio puo' essere convocato anche mediante telegramma, telex o telefax o e-mail con preavviso di almeno ventiquattro ore, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il Presidente ne accerti la necessita', possono essere validamente tenute in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Per la validita' dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto degli Amministratori presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.

Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni, entro trenta (30) giorni dalla loro adozione vanno inviate in copia e con l'indicazione del relativo oggetto al servizio comunale "Controllo societa' partecipate".

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di relazione semestrale al 30 giugno da trasmettere alla Giunta Comunale ed al servizio comunale sopra indicato entro sessanta (60) giorni dal termine del periodo di riferimento.

La relazione dovrà contenere una dettagliata descrizione sul generale andamento della gestione, complessiva e per singoli servizi affidati, e sulla prevedibile evoluzione, nonché fornire i dati di bilancio con procedure standardizzate, concordate con il servizio comunale "Controllo società partecipate", e con le riclassificazioni necessarie ai fini dell'apprezzamento di condizioni di equilibrio patrimoniale, finanziario, monetario e reddituale.

#### **Art. 22 - Rappresentanza**

La rappresentanza della società di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione o al vicepresidente in caso di sua assenza od impedimento con l'uso della firma sociale.

Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente statuto o loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

L'organo amministrativo è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione delega parte dei propri poteri, nei limiti di legge e del presente statuto, ad uno solo dei suoi componenti ai sensi dell'art.20 del presente statuto salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

a) approvazione del programma annuale e pluriennale sia della gestione corrente ordinaria sia degli investimenti (i programmi devono riguardare tutta l'attivita' societaria, essere sezionali per servizio affidato ed essere completi di standard tecnici di qualita', fattibilita' economica e finanziaria da tradursi in budget);

b) le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;

c) le decisioni inerenti a partecipazioni della societa' ad enti, istituti, organismi e societa' e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la societa' stessa;

d) alienazione, compravendita e permuta di beni mobili di valore superiore ad Euro 100.000,00 (se non gia' previsto in precedenti atti di programmazione), immobili e brevetti, costituzione di diritti reali di godimento sui beni immobili ed ogni altra operazione immobiliare;

	e) prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti;	
	f) assunzione di mutui;	
	g) politica tariffaria, qualora non diversamente stabilito nei contratti dei servizi affidati e/o in atti di programmazione ed indirizzo dell'Ente proprietario;	
	h) contratti ed accordi con enti locali e con le societa' dagli stessi partecipate o con privati, per l'espletamento dei servizi ed attivita' attinenti all'oggetto della societa';	
	i) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attivita' sociali; obbligatoria, in particolare, l'adozione di: i codici di autodisciplina interni per l'effettuazione di spese di pubblicita' e sponsorizzazioni, per l'acquisto di beni e servizi, per l'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato e per le collaborazioni a progetto, carta dei servizi, adottati nel rispetto dei principi generali di: economicita', efficacia ed efficienza trasparenza, pubblicita' adeguata ed imparzialita', da garantirsi, ove possibile, con procedure ad evidenza pubblica e nel rispetto della normativa vigente;	
	l) costituzione di societa' di ogni tipo, acquisto di aziende e/o rami di azienda;	
	m) i programmi di assunzione del personale.	
	In sede di approvazione finale degli atti di cui alla lettera	
	a) del presente articolo l'Organo amministrativo deve confor-	

marsi agli indirizzi generali espressi in merito dall'Ente proprietario fatta salva la possibilita' di non adeguamento per incompatibilita' economica supportata da adeguata motivazione e dalla relazione del Collegio Sindacale. In quest'ultimo caso l'Organo amministrativo deve inviare specifica comunicazione all'Ente proprietario, con allegata la documentazione giustificativa di supporto, entro trenta (30) giorni dall'approvazione.

I medesimi poteri spettano all'Amministratore Unico, nel caso si optasse per tale tipo di organo amministrativo.

**Art. 24 - Decisioni del Consiglio di Amministrazione in forma di consultazione scritta**

Ad esclusione delle materie riservate per legge o per statuto alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e di quelle rinviate allo stesso Consiglio di Amministrazione in base all'esercizio delle facolta' previste dallo statuto, le decisioni degli Amministratori possono essere adottate mediante consultazione scritta.

La consultazione scritta puo' essere attivata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Amministratore Delegato.

L'esecuzione delle formalita' di invio agli Amministratori e Sindaci della consultazione scritta puo' essere delegata anche a terzi.

La consultazione scritta dovra' essere trasmessa a ciascun

	Amministratore ed a ciascun Sindaco effettivo. La trasmissio-	
	ne potra' avvenire a mezzo posta con raccomandata con avviso	
	di ricevimento, a mezzo telefax oppure a mezzo posta elettro-	
	nica, rispettivamente a ciascun indirizzo e recapito risul-	
	tante dai Libri sociali, a condizione che vi sia la prova	
	dell'avvenuta ricezione.	
	La consultazione scritta dovra' contenere almeno:	
	-la chiara esposizione degli argomenti sui quali viene chie-	
	sta la decisione degli Amministratori;	
	-la fissazione di un termine temporale, non superiore ad un	
	mese dal momento dell'invio, entro cui ciascun Amministratore	
	dovra' fare pervenire la propria decisione;	
	-l'indicazione del domicilio presso il quale fare pervenire	
	le risposte alla consultazione scritta.	
	Ciascun Amministratore, entro il termine fissato nella comu-	
	nicazione della consultazione, dovra' fare pervenire la pro-	
	pria risposta scritta al domicilio indicato dal soggetto pro-	
	motore della consultazione a mezzo invio postale con racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo telefax o a	
	mezzo posta elettronica. La risposta dovra' contenere in modo	
	chiaro la decisione dell'Amministratore.	
	Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza degli Amministratori.	
	La decisione si considera presa nel momento in cui giunge la	
	risposta di consenso dell'Amministratore con cui viene forma-	



ta la maggioranza richiesta. Le risposte giunte dopo il termine non producono effetti sulla decisione, siano esse favorevoli o meno.

Entro dieci giorni da questo momento, ed in ogni altro caso non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine fissato nella comunicazione, il soggetto promotore della consultazione oppure un terzo all'uopo delegato, dopo avere effettuato la conta dei consensi pervenuti, dovra' procedere a informare tutti gli Amministratori ed i sindaci dell'esito della consultazione scritta, con le stesse modalita' con cui e' compiuto l'invio della consultazione.

La comunicazione dell'esito dovra' essere redatta in forma di verbale e contenere la chiara descrizione dell'argomento trattato, delle decisioni pervenute dagli Amministratori e delle decisioni prese.

Il documento dovra' essere trascritto a cura di un Amministratore nel Libro delle decisioni degli Amministratori e firmato da almeno un Amministratore. Le lettere pervenute dagli Amministratori dovranno essere conservate agli atti della Societa' ed allegate al Libro delle decisioni degli Amministratori.

Le comunicazioni dovranno essere scritte in lingua italiana oppure, in presenza di soggetti esteri, in lingua inglese. Il verbale dell'esito della consultazione scritta da riportare sul Libro delle decisioni degli Amministratori dovra' essere

redatto in lingua italiana.

**Art. 25 - Autorizzazione dell'Assemblea dei soci**

Nelle materie sotto elencate l'organo amministrativo, per assumere validamente le proprie determinazioni in merito, deve acquisire la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci:

a) approvazione del programma annuale e pluriennale sia della gestione corrente ordinaria sia degli investimenti (i programmi devono riguardare tutta l'attivita' societaria, essere sezionali per servizio affidato ed essere completi di standard tecnici di qualita', fattibilita' economica e finanziaria da tradursi in budget);

b) i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attivita' sociali, ed in particolare: i codici di autodisciplina interni per l'effettuazione di spese di pubblicita' e sponsorizzazioni, per l'acquisto di beni e servizi, per l'assunzione di personale a tempo determinato ed indeterminato e per le collaborazioni a progetto, carta dei servizi, adottati nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialita', economicita', efficacia ed efficienza;

c) le decisioni inerenti a partecipazioni della societa' ed enti, istituti e societa';

d) la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare la societa' stessa in enti, istituti e societa';

- e) alienazione, compravendita e permuta di immobili, costituzione di diritti reali di godimento sui beni immobili;
- f) assunzione di mutui, prestazioni di garanzia, fidejussioni e/o forme di indebitamento a medio e lungo termine;
- g) costituzione di societa' di ogni tipo, acquisto di aziende e/o rami di azienda.

La richiesta di autorizzazione va inoltrata con l'avviso di convocazione dell'Assemblea stessa per deliberare in merito.

L'Organo amministrativo deve trasmettere al servizio comunale

"Controllo societa' partecipate" la bozza completa degli atti indicati nelle lettere a), c), e), g) del presente articolo.

Gli atti di cui alla lettera a) vanno inviati entro il termine ultimo del 15 novembre di ogni anno.

Per i regolamenti interni e le norme generali per l'esercizio delle attivita' sociali, fermo restando il termine ordinario per la convocazione dell'Assemblea, la relativa documentazione va messa a disposizione dei soci almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza.

#### **Art. 26 - Direttore Generale**

La nomina del Direttore Generale e' fatta dall'Organo Amministrativo, comprensiva di durata e compenso. Ai fini della nomina il Direttore Generale deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali adeguate al ruolo da svolgere.

Il Direttore Generale, qualora nominato, esercita i poteri

che gli sono delegati dall'Organo Amministrativo fatte salve le attribuzioni e competenze che la legge e lo Statuto attribuiscono espressamente all'Organo Amministrativo stesso.

#### **Art. 27 - Controllo della Societa'**

E' obbligatoria la nomina di un Collegio Sindacale secondo il disposto dell'art. 2477 del C.C. che svolgera' anche funzione di revisione contabile. Nella nomina si deve tener conto del rispetto dell'equilibrio di genere nella misura di un terzo ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti. Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa.

L'Assemblea dei soci nominano il Collegio individuando il Presidente con i vincoli di cui al comma seguente e stabilisce il compenso.

Il Comune di Fermo ha diritto a nominare due membri effettivi, tra i quali il Presidente del Collegio, ed un sindaco supplente. Il socio di minoranza ha diritto di nominare un membro effettivo ed uno supplente.

L'organo di controllo deve trasmettere al servizio comunale "Controllo societa' partecipate" copia dei verbali delle sue adunanze entro il termine di trenta (30) giorni dalla riunione.

### **TITOLO III**

#### **BILANCIO ED UTILI**

**Art. 28 - Bilancio sociale**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

**Art. 29 - Utili di esercizio**

Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno così ripartiti:

a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;

b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dei soci.

**TITOLO IV - NORME FINALI****Art. 30 - Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.

**Art. 31 - Clausola arbitrale**

Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle ove è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovesse insorgere tra la società ed i suoi componenti, soci, amministratori, liquidatori, o tra detti componenti, tra soci, tra organi societari, tra organi e soci, in ordine alla

interpretazione, esecuzione, efficacia del presente statuto e degli atti e rapporti da esso derivanti ed in ordine a qualsiasi altro rapporto riferibile alla vita sociale, sarà deferita al giudizio di un Arbitro Unico, che giudica ritualmente secondo diritto, nominato dal Presidente del Tribunale competente in base alla sede della società'.

L'istanza di attivazione del giudizio arbitrale viene inoltrata dalla parte più diligente. L'Arbitro Unico stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Per le medesime controversie la competenza potrà essere devoluta, su accordo fra le parti, anche agli organismi di conciliazione ai sensi di legge.

#### **Art. 32 - Disposizioni generali e Rinvio**

È fatto espressamente divieto:

- di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società';
- di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

Firmato: Ercoli Filippo

Francesco Ciuccarelli Notaio.

